



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

UFFICIO COMMERCIO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23/5/2002, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 30/12/2004, n. 13 del 16/02/2006, n.5 del 9/2/2007 e n.63 del 19/12/2007,)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Disposizioni generali

ART. 1 - OGGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree di cui all'art. 27, comma 1, lett. D), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che possono consistere in aree pubbliche o private individuate dall'Amministrazione Comunale, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come D.Lgs 114/98), alla L. R. 31 marzo 2000, n. 15 (di seguito indicata come L. R. 15/00) e ai provvedimenti a queste collegati.
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) Per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private individuate dall'Amministrazione Comunale, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, anche di proprietà privata se gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
 - c) Per posteggio, la parte di area della quale il comune abbia la disponibilità, concessa in uso ad operatore autorizzato all'esercizio del commercio, anche in forma stagionale;
 - d) Per mercato, l'area individuata dall'Amministrazione Comunale, composta da almeno 3 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
 - e) per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private individuate dall'Amministrazione Comunale, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
 - f) per posteggi isolati, le aree individuate dall'Amministrazione Comunale, sulle quali siano individuati fino a 2 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
 - g) per mercato straordinario l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 12 giornate annuo, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio;
 - h) per spunta, il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
 - i) per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati;

Capo II – Attività di commercio su aree pubbliche

Art. 2 - FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti del presente Regolamento, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 L.R. 15/00, provvede ad adottare i provvedimenti di istituzione delle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato, ordinario o straordinario, della fiera o di posteggio isolato; nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica alle stesse, possono essere stabilite:
 - a) i giorni e l'orario di svolgimento delle iniziative;
 - b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione. Secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;
 - c) Il numero dei posteggi, indicando se previsto quelli riservati agli agricoltori ed agli eventuali battitori;

Art. 3 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. L'autorizzazione per posteggi in concessione decennale è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio ed abilita all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato.
3. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza o dove la Società ha la propria sede legale; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazione per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciate da altre Regioni.
4. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone (s.a.s. e s.n.c.) in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98; tale autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti; il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.
6. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

Art. 4 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi decennali deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione effettuata sul B.U.R.L. dei dati concernenti il posteggio da assegnare.
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:

- a) I dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b) Il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98;
 - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato;
 - d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto in concessione;
 - e) il settore o i settori merceologici richiesti;
3. L'autorizzazione è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:
- a) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come attestata dal Registro delle Imprese.
4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.
5. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.
6. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.
7. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune dalle persone fisiche residenti o dalle Società aventi sede legale nel Comune stesso.
8. In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile, accertata l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente mediante raccomandata entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento.
9. Nella domanda, in marca da bollo, l'interessato dichiara:
- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale (ragione sociale e partita IVA nel caso di società);
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98;
 - c) il settore o i settori merceologici di attività;
 - d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante.
10. L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
11. L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblico in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 gg. dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.
12. L'Ufficio è tenuto ad effettuare verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati su un campione pari ad almeno un terzo (33%) delle domande presentate.

13. In caso di domande presentate da cittadini stranieri non comunitari, per permettere un sollecito rilascio del Nulla Osta previsto dal D.P.C.M. 16 ottobre 1998 che l'interessato potrà richiedere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, l'Ufficio dovrà verificare per ciascuno degli istanti il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

Art. 5 - SUBINGRESSO

1. La reintestazione dell'autorizzazione per l'occupazione di posteggi e della concessione di posteggio è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio; la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza del subentrante.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente, e deve presentare, entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione al Comune.
3. Il subentrante mortis causa può proseguire provvisoriamente l'attività dal dante causa per il periodo di 4 mesi.
4. Il Responsabile di Settore può concedere proroga di 30 giorni ai termini di cui ai commi precedenti per casi di comprovata necessità.
5. Nella comunicazione l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
 - b) il possesso dei requisiti, morali o professionali, di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98
 - c) di non possedere più di un'autorizzazione di concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione
 - d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.
6. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

Art. 6 - REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato, fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.
2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art. 7 - MODALITÀ DI VENDITA

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati comunali.
2. Inoltre, il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita), deve essere munito della ricevuta di pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e, se necessario, del libretto sanitario proprio e di quanti altri collaborino alla vendita e della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000.

Art. 8 - DIVIETI

1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176 del, comma 1, del T.U.L.P.S.

TITOLO II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I – Aree mercatali

ART. 9 - UBICAZIONE DEL MERCATO

1. In Galbiate (capoluogo e frazioni) settimanalmente i mercati si tengono nelle aree pubbliche destinate a tale uso, come determinate nei provvedimenti istitutivi dei mercati stessi e con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nei medesimi provvedimenti.

Art. 10 - ORARIO

1. I mercati si svolgono ogni settimana nella giornata di lunedì e, nel caso in cui la giornata prefissata coincidesse con una festività esso viene posticipato al martedì.
- 1bis. Il Sindaco in deroga a quanto disposto al comma precedente, su richiesta della commissione di cui all'art. 16bis del presente regolamento e qualora sussista l'opportunità di garantire agli operatori del mercato l'esercizio dell'attività economica, dispone lo svolgimento del mercato in una giornata alternativa. Quando la giornata alternativa coincide con una festività civile o religiosa, l'area di esercizio dovrà essere limitata a Largo Indipendenza ed a Via Milano.
- 1ter. Nel caso previsto dal comma precedente il Responsabile dell'Area Polizia Locale dispone il deposito obbligatorio di una cauzione a garanzia della pulizia dell'area di mercato da parte dei partecipanti e tutti agli atti necessari a garantire il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico.
2. Il giorno di mercato può essere inoltre temporaneamente variato con ordinanza del Sindaco oltre che per il caso del comma 1bis, per motivi di sicurezza e per lavori in corso nell'area interessata.
3. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 12.30 durante tutto l'anno. I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 13.30.
4. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente Regolamento.
5. I titolari delle concessioni devono occupare il proprio posteggio entro le ore 7.30.
6. Gli operatori che utilizzano autobanchi attrezzati devono occupare il proprio posteggio entro le ore 7.20.
7. I funzionari comunali responsabili del servizio di Vigilanza sul mercato potranno stabilire, per i singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.
8. La mancata presenza del titolare del posteggio entro le 7.45 verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Locale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art.13 del presente Regolamento.
9. In caso di edizioni straordinarie del mercato, la Giunta Comunale potrà modificare l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo, e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario

nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 1, lett. B) L.R. 15/00, ovvero tra le ore 5.00 e le ore 24.00.

Art. 11 - VERIFICA DELLE PRESENZE

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata dopo mezz'ora dal termine ultimo stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento.
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione dovranno essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

Art. 12 – PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. I concessionari devono curare che i rispettivi posteggi siano costantemente puliti e sgomberi da rifiuti che dovranno raccogliere in appositi sacchi.
2. Alla chiusura del mercato i posteggi devono essere lasciati nel massimo ordine e sgombri da ogni rifiuto. Ogni ambulante dovrà provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Art.13 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari entrati alle ore 7.45, potranno essere assegnati per singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, D.Lgs. 114/98, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, che ne avanzino richiesta verbale all'Agente di Polizia Municipale presente sul mercato.
2. L'assegnazione dei posti disponibili, che deve essere effettuata tra le ore 7.45 e le ore 8.00 e avviene in base all'anzianità di spunta sulla base di una graduatoria annuale tenuta dall'Ufficio di Polizia Municipale rilevata dall'apposito registro.
3. Nel registro vengono annotati, per ogni giornata di mercato, le presenze degli ambulanti che hanno richiesto all'Agente di Polizia Municipale l'assegnazione di un posteggio disponibile, indipendentemente dall'assegnazione effettiva.
4. In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare, mentre al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, non potrà essere assegnato ad operatore autorizzato per il settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare.
5. I concessionari di posteggio che si presentano al mercato dopo l'orario indicato al primo comma del presente articolo, possono richiedere l'assegnazione di posti eventualmente ancora disponibili solo dopo le operazioni di spunta.

Art. 14 - SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dal Comune, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 L.R. 15/00, per:
 - a. motivi di pubblico interesse;
 - b. cause di forza maggiore;
 - c. limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari.
2. In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.
3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato, da esaminarsi sulla base una graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio, dopo aver sentito i soggetti di cui all'art. 10 della L.R. 15/2000, sulla base dei seguenti elementi:
 - a. anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - b. anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - c. anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d. compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e il tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.
4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.
5. Su tali istanze il Funzionario Responsabile, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 della L.R. n. 15/2000, deve pronunciarsi entro il termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia: in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.
6. In caso di adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, all'esercizio dell'attività di battitore non può essere assegnato un numero di posteggi superiore a quello già destinato nella precedente configurazione del mercato; le aree riservate all'attività di battitore non possono essere rassegnate se non a seguito di rinuncia degli operatori.

Art. 15 - SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO

1. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di una fiera nello stesso sito, e non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due manifestazioni, il Funzionario Responsabile, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 L.R. 15/00, potrà disporre il recupero del mercato in altra data.
2. Per trasferimento temporaneo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento, si intende il trasferimento dovuto a cause di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti o altri lavori che rendano inagibile l'area per un periodo comunque non superiore a 4 mesi.
3. In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata d'ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature

utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili, Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere portato a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 30 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico sanitari o viabilistici, o per errori materiali. Su tali ultime istanze l'Ufficio competente si dovrà pronunciare entro 5 gg. dalla data di presentazione dell'istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere immediatamente notificate all'interessato.

Art. 16 - MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.
2. Il funzionario Responsabile, verifica la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.
3. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.
4. Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.
5. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, dovranno essere accolte qualora il posteggio di cui è titolare l'operatore stessa sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente libero, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere un fronte espositivo inferiore a 7 ml., una superficie complessiva minore di 35 mq. e la distanza fra i due posteggi non venga ed essere inferiore a 0,5 ml.
6. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare autobanchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.

Art. 16 BIS- COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Per la gestione e lo sviluppo condiviso del mercato è istituita una Commissione Consultiva così composta:
 - a) Sindaco o suo delegato che la presiede
 - b) Assessore al Bilancio e Attività Produttive
 - c) Assessore alla Sicurezza e Viabilità
 - d) Responsabile Area Istituzionale
 - e) Responsabile Area Tecnica o suo delegato

- f) Responsabile Area Polizia Locale o suo delegato
 - g) n.1 consigliere appartenenti alla minoranza consiliare
 - h) n. 2 ambulantisti rappresentativi del settore non alimentare del mercato
 - i) n. 1 ambulante rappresentativo del settore alimentare del mercato
 - j) n. 2 rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - k) n. 1 rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della Legge. n. 281/1998, maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dall'addetto dell'Ufficio Commercio.
 3. La Commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica tre anni. La procedura di rinnovo va iniziata almeno tre mesi prima della data di scadenza.
 4. Per la nomina dei rappresentanti di cui al punto g) l'indicazione del nominativo viene data dai capi gruppo consiliari di minoranza. Nel caso di segnalazione di più nominativi il Sindaco individua il rappresentante tenendo conto della competenza in materia.
 5. Per la nomina dei rappresentanti di cui ai punti h) e i) vengono allestite, a cura dell'Ufficio Commercio, le procedure per le elezioni dei rappresentanti da svolgersi in unica giornata. Ogni ambulante titolare di posteggio, limitatamente al settore di appartenenza, con scheda a voto segreto ha diritto di esprimere una preferenza. Alle operazioni di scrutinio, eseguite dal Responsabile dell'Area Istituzionale, presenziano due ambulantisti in qualità di testimoni. Vengono eletti rappresentanti i due nominativi più votati per il settore non alimentare e il nominativo più votato per il settore alimentare. In caso di parità tra contendenti verrà nominato colui che ha il migliore piazzamento nella graduatoria del mercato. Non è ammesso il voto per delega o per rappresentante.
 6. Per quanto riguarda il punto j) e k) la maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.
 7. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. La seduta non è pubblica.
 8. Sono dichiarati decaduti e sostituiti nell'incarico i componenti elettivi che, senza giustificato motivo, rimangono assenti per più di tre sedute consecutive. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Responsabile dell'Area Istituzionale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.
 9. L'ordine del giorno deve essere inviato dal segretario della Commissione ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso la Segreteria della Commissione, che ha sede presso l'Ufficio Commercio.

Art. 16 TER- COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

1. I compiti della Commissione Consultiva di cui al precedente articolo sono i seguenti:

- a) formulare proposte all'Amministrazione Comunale in ordine alla soluzione di problemi riguardanti la gestione del mercato;
- b) esprimere osservazioni su proposte di spostamento, ristrutturazione, ampliamento o riorganizzazione del mercato stesso o di parte di questo;
- c) formulare osservazioni in sede di predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati;
- d) formulare osservazioni e proposte in merito al canone per l'occupazione di suolo pubblico nel mercato.

Capo II Fiere

Art. 17 - ISTITUZIONE DELLE FIERE

- 1. Le fiere vengono istituite con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- 2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, verranno stabilite:
 - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
 - b) gli orari della fiera;
 - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazione domande pluriennali, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
- 3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative alle autorizzazioni per posteggi decennali, purché compatibili.

Art. 18 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

- 1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
- 2. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.
- 3. A ciascun soggetto può essere concesso un unico posteggio.
- 4. Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentari e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

Art. 19 - DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA

- 1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata al Comune entro il 20° giorno precedente la manifestazione.
- 2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a. dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b. gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio decennale o per in forma itinerante;
 - c. denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
 - d. il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;

- e.le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per lo svolgere l'attività di vendita;
- f.l'eventuale validità pluriennale della domanda, se prevista dal provvedimento di istituzione della fiera.
- 3.Il posteggio nella singola fiera è assegnato, con graduatoria separata per ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente previste, in base ad una graduatoria. Pubblicata nel termine previsto dal provvedimento di istituzione della fiera, compilata in base ai seguenti criteri di priorità
- 1) maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella fiera;
 - 2) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera;
 - 3) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.
4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

Capo III – Posteggi isolati

Art. 20 - ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi isolati vengono istituiti con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:
 - a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - b) gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili.

Capo IV – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 21 - DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 114/98 o per dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 114/98 (purché, in quest'ultimo caso, rilasciata da un Comune della Regione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.
2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 60 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di

tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del D.Lgs. 114/98.

4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro i 500 mt. dall'area di mercato o fiera individuare nelle delibere di cui all'art. 2.
5. Il commercio ambulante itinerante può essere limitato o escluso dalle aree aventi valore archeologico, storico, artistico od ambientale.
6. Le aree del Comune nelle quali per i motivi previsti il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
7. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
8. Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000, è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi.

TITOLO III **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Art. 22 - CANONE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante e deve essere riscosso semestralmente dall'ufficio comunale competente.
2. La misura, le modalità ed i termini di pagamento del canone di concessione di posteggio del mercato sono stabiliti nel Regolamento Comunale del Canone per l'Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche.
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporta una soprattassa pari al 20% dalla tassa omessa o del maggiore importo dovuto; qualora il ritardo non sia superiore ai 30 giorni, la soprattassa è ridotta al 10%.
4. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del canone giornalmente.

Art. 23 - NORME IGIENICO-SANITARIE

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 ed eventuali successive modificazioni, a partire dalla data di cui all'art. 11, comma 2, dell'Ordinanza medesima.
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000.

Art. 24 - ESPOSIZIONE DELLA CONCESSIONE - PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. Il concessionario deve esporre in modo ben visibile sul banco di vendita l'atto di concessione del posteggio e la ricevuta del versamento del canone per l'occupazione dell'area.

2. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.

3. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 25 - SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 114/98, è punito con sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- a) senza l'autorizzazione prescritta;
- b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (si intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati anche vendere in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);
- c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui ai commi 9 e 10, art. 28, D.Lgs. 114/98.

2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto delle merci poste in vendita.

3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/98, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.

4. L'autorizzazione è revocata:

- a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) Se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, servizio militare); in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio, e deve essere immediatamente comunicata all'interessato.
- c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità;
- d) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98.
- e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.

5. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, della L.R. n. 15/00, l'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore ai 20 gg. in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o delle seguenti violazioni:

- a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

- b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;
 - c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo.
6. Nei casi di revoca della concessione di posteggio o nel caso di rinuncia alla concessione stessa, l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone di occupazione.
 7. Qualora la gravità del fatto lo richieda, l'Agente di Polizia Municipale in servizio può disporre l'immediato allontanamento del concessionario salvo le ulteriori decisioni del Sindaco o suo delegato, da adottarsi dopo aver sentito la Commissione di Mercato.
 8. Qualora il titolare di posteggio commetta fatti che possono costituire reati punibili con la reclusione, la concessione di posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e, in caso di condanna, verrà revocata.

Art. 26 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Alla direzione dei mercati è preposto il Sindaco o suo delegato.
2. All'Ufficio Commercio spetta il compito di espletare le pratiche amministrative inerenti la gestione del mercato e mantenere aggiornati gli archivi.
3. All'Ufficio di Polizia Municipale spettano la vigilanza ed il controllo che le disposizioni contenute nel presente regolamento vengano rispettate.

Art. 27 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi competenti.